

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3663/2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8458/2001, proposto dal sig. Asan Sado, rappresentato e difeso dall'avv. Benito Panariti presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38,

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domicilia *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi 12,

la Questura di Treviso in persona del Questore p.t.,

il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in persona del Ministro p.t., non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sezione III, 1° giugno 2001, n. 1366;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

visti gli atti tutti della causa;

vista l'ordinanza della Sezione 29 agosto 2001, n. 5124;

relatore, alla pubblica udienza del 17 aprile 2007, il Consigliere Paolo BUONVINO;

udito l'avv. dello Stato Maddalo per l'amministrazione appellata e l'avv. Manzi per delega dell'avv. Panariti.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

1) - Con la sentenza qui impugnata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante per l'annullamento del provvedimento del Ministero del Lavoro in data 4 ottobre 2000, di revoca dell'autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato nei confronti del lavoratore Hidir Garip.

Premette il TAR che il ricorrente ha chiesto all'ufficio provinciale del Lavoro di Venezia un'autorizzazione al lavoro a favore del lavoratore extracomunitario Asan Asim; che l'ufficio ha rilasciato l'autorizzazione - n. 6483 del 26 luglio 2000 - e ha chiesto il relativo nulla osta alla Questura; questa, però, lo ha negato in quanto il soggetto era privo dei requisiti di cui all'art. 31, comma 3, del DPR n. 395/1999; per l'effetto, il Ministero del Lavoro ha adottato il provvedimento – principalmente impugnato in primo grado – n. 17518 del 10 ottobre 2000, di annullamento della predetta autorizzazione.

La motivazione del provvedimento impugnato ha richiamato – precisa il TAR – l'intervenuta restituzione del documento da parte della Questura di Treviso in quanto l'Azienda era risultata priva dei requisiti previsti dal citato art. 31, comma 3, del DPR n. 394 del 1999.

Per il TAR tale provvedimento è da ritenere legittimo in quanto la norma ora detta prevede, tra le ragioni del diniego di nulla osta, il precedente penale del datore di lavoro per uno dei reati previsti dagli art. 380 e 381 c.p.; e tra i reati di cui all'art. 381 c.p. rientra il favoreggiamento della prostituzione (reato punibile con la pena da due a sei anni, al quale è stato condannato il predetto datore di lavoro); quanto all'estinzione del reato e alla riabilitazione, esse non rileverebbero, poi, ai fini dell'applicazione del ripetuto art. 31; donde, in definitiva, l'infondatezza del gravame.

2) – Per l'appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, egli avrebbe presentato tutti i requisiti per l'ottenimento del nulla osta, dal momento che l'invocato art. 31, comma 3, del DPR n. 394 del 1999 fa salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione; ed essendo trascorsi più di cinque anni dalla richiesta di applicazione della pena, il reato dovrebbe ritenersi estinto ai sensi dell'art. 445, comma secondo, c.p.p.

Inoltre, attesa la sostanziale analogia tra gli effetti previsti dall'art. 178 c.p. e quelli del positivo decorso del termine previsto dall'art. 445, comma secondo, c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, a tutti gli effetti il ricorrente sarebbe risultato riabilitato anche in relazione ai rapporti con la P.A..

Il sig. Asan Sado, comunque, sarebbe stato in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sicché non sarebbe dato comprendere il motivo per cui sarebbe stato ritenuto socialmente pericoloso per assumere lavoratori subordinati pur avendo tutti i requisiti di legge ai fini del rilascio del permesso anzidetto.

Il TAR avrebbe errato, infine, nel ritenere che l'estinzione del reato e la riabilitazione non rileverebbero ai fini dell'applicazione dell'art. 31 cit.

L'Avvocatura dello Stato, nel costituirsi in giudizio per le amministrazioni appellate, ha insistito per il rigetto dell'appello perché infondato.

Con ordinanza 29 agosto 2001, n. 5124, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

3) – L'appello è infondato.

In punto di fatto può preliminarmente rilevarsi che il ricorso di primo grado individuava l'atto impugnato con il "provvedimento con cui in data 4.10.2000 e notificata il 10.10.2000 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale revocava l'autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato relativa all'anno 2000 nei confronti del lavoratore extracomunitario Hidir Garip"; subito dopo, peraltro, nell'esposizione in fatto viene ricordato, dal ricorrente, che egli "presentava presso gli

uffici dell'ufficio Provinciale del lavoro di Venezia richiesta di Autorizzazione al lavoro a favore del lavoratore extracomunitario Asan Asim" e che "successivamente in data 26.07.2000 l'ufficio Provinciale del lavoro rilasciava la propria autorizzazione e richiedeva alla competente Questura il nulla osta; senonché, "la Questura di Venezia negava il rilascio di tale nulla osta sull'illegittimo presupposto che il soggetto non avesse i requisiti di cui all'art. 31 comma III DPR 31.08.1999, n. 394".

Sempre in punto di fatto può anche rilevarsi che detto ricorso parla di istanza avanzata all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Venezia e di parere negativo all'autorizzazione espresso dalla Questura veneziana, mentre l'atto impugnato è stato adottato dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Politiche del Lavoro di Treviso ed il parere in esso richiamato è del Questore di Treviso e non di Venezia; e che, inoltre, non risulta chiaro se il provvedimento impugnato sia quello come sopra puntualmente individuato (ma non prodotto in atti) relativo al lavoratore di nome Hidir Garip, o altro provvedimento concernente il sig. Asan Asim (un provvedimento riguardante il nulla osta per quest'ultimo è stato, infatti, prodotto in atti, ma non risulta adottato il 4 ottobre 2000, bensì il successivo 10 ottobre; e tale documento, inoltre, non fa riferimento alcuno ad un diniego di nulla osta da parte del Questore di Venezia, bensì ad una restituzione del provvedimento da parte dal Questore di Treviso, recante, questo sì, la data del 4 ottobre 2000).

4) - Ad ogni buon conto, pure a ritenere (al di là di tali confuse indicazioni) che l'atto effettivamente impugnato sia, invero, la citata nota del 10 ottobre 2000, prodotta in atti, correlata al diniego di nulla osta da parte del Questore di Treviso in data 4 ottobre 2000, non di meno l'originario ricorso appare infondato.

Il ricorso era articolato come segue.

Anzitutto era dedotta l'insussistenza di elementi atti a far ritenere che il cittadino extracomunitario non avesse i requisiti di cui alla norma anzidetta, in quanto il reato per il quale risultava essere stato applicato, nei confronti del ricorrente, l'art. 444 c.p.p. non sarebbe rientrato tra quelli previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.; che, inoltre, il reato sarebbe ormai estinto per decorso del termine quinquennale, sicché il nulla osta non avrebbe potuto essere denegato, anche perché l'interessato già avrebbe richiesto al competente Tribunale di Teramo la riabilitazione.

L'atto impugnato sarebbe stato, inoltre, illegittimo per difetto di sufficiente motivazione e per il fatto che la sentenza subita dall'interessato non sarebbe stata ostativa al rilascio della richiesta autorizzazione.

5) - Con riguardo a dette censure, può rilevarsi che il TAR ha ritenuto la presente fattispecie rientrante tra quelle indicate dall'art. 31 del D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto tra i reati di cui all'art. 381 c.p. ascrivibili al datore di lavoro rientra il favoreggiamento della prostituzione (reato punibile con la pena da due a sei anni, al quale è stato condannato il predetto datore di lavoro).

Su tale specifico capo della motivazione (i cui contenuti appaiono, ad ogni buon conto, pienamente condivisibili) è mancata, invero, nell'appello, ogni impugnativa, sicché l'apprezzamento operato al riguardo dai primi giudici appare, ormai, incontrovertibile.

Del pari correttamente i primi giudici hanno ritenuto, quanto all'estinzione del reato e alla riabilitazione, che esse non rilevavano ai fini dell'applicazione del ripetuto art. 31.

Al riguardo, contrariamente a quanto dedotto con l'appello, va rilevato che è vero che l'art. 445 c.p.p., comma 2 (invocato dall'appellante in quanto a suo tempo condannato con sentenza patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.c.) prevede che *“il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”*.

Senonché, tale effetto estintivo non si realizza *ipso iure*, per il solo decorso del quinquennio, ma richiede una formale pronuncia ricognitiva da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676, c.p.p., in assenza della quale pronuncia l'interessato non può invocare l'intervenuta estinzione del reato ascrittogli (cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 22 giugno 2006, n. 3839; Sezione V, 20 marzo 2007, n. 1331).

6) - Quanto all'altra censura formulata con l'appello (secondo cui l'interessato sarebbe stato in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sicché non sarebbe dato comprendere il motivo per cui sarebbe stato ritenuto socialmente pericoloso per assumere lavoratori subordinati pur avendo tutti i requisiti di legge ai fini del rilascio del permesso anzidetto) la stessa va dichiarata inammissibile trattandosi di censura nuova, dedotta solo nell'appello ed assente nel ricorso di primo grado.

7) – Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e, per l'effetto, deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2007